



**BANDO PER LA VALORIZZAZIONE
DEI TERRITORI DEL VENETO COLPITI DALL'EVENTO VAIA (27-30 OTTOBRE 2018)
IN MEMORIA DELLE VICENDE STORICHE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE**

Bando per la selezione di progetti mirati ad attività di valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'Evento Vaia (27-30 ottobre 2018) in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, nell'ambito dell'Accordo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 12 luglio 2019, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale.

- Art. 1 - *Ambito e finalità*
- Art. 2 - *Tipologie di azioni*
- Art. 3 - *Spese ammissibili*
- Art. 4 - *Spese non ammissibili*
- Art. 5 - *Soggetti*
- Art. 6 - *Requisiti di ammissibilità*
- Art. 7 - *Modalità e termini di presentazione della domanda*
- Art. 8 - *Comunicazioni*
- Art. 9 - *Avvio del procedimento e responsabile del procedimento*
- Art. 10 - *Istruttoria e procedimento valutativo*
- Art. 11 - *Motivi di esclusione*
- Art. 12 - *Criteri di valutazione*
- Art. 13 - *Composizione della graduatoria*
- Art. 14 - *Finanziamento*
- Art. 15 - *Composizione, entità e soglia del contributo*
- Art. 16 - *Cumulabilità del contributo*
- Art. 17 - *Attuazione dei progetti*
- Art. 18 - *Informativa privacy*

Art. 1 - Ambito e finalità

1. Con il presente Bando la Regione del Veneto dà avvio alla procedura di selezione delle progettualità che saranno sostenute nell'ambito del programma da vararsi secondo i termini dell'Accordo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale per la valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'Evento Vaia (27-30 ottobre 2018) in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale.

2. Sulla base di quanto stabilito dall'Accordo, i progetti candidati a far parte del suddetto programma devono riguardare luoghi che siano stati interessati in modo significativo da entrambi gli eventi calamitosi, la Grande Guerra e la tempesta Vaia, dei quali risultino identificabili e riconoscibili nel territorio le memorie e le vestigia.

3. I progetti candidati devono altresì rispondere a una o più delle sottoelencate finalità:

- a) creare luoghi della memoria nelle zone devastate e compromesse, come segni tangibili di due vicende - la Grande Guerra e l'Evento Vaia - che hanno impresso tracce indelebili sugli stessi territori a un secolo di distanza l'una dall'altra;
- b) attivare iniziative destinate alla fruizione da parte di tutta la cittadinanza, con una speciale attenzione alle giovani generazioni, cosicché la continuità del ricordo diventi occasione di riflessione, sul piano della conoscenza storica, ma anche a un superiore livello di esperienza umana;



- c) concorrere al ripristino delle aree compromesse, dando vita a luoghi di commemorazione, nei quali gli elementi naturali possano coesistere con opere dell'uomo, a simboleggiare il rapporto inscindibile di integrazione tra ambiente e cultura che caratterizza la storia della montagna veneta e delle comunità che la popolano;
- d) favorire la valorizzazione del patrimonio storico, in particolar modo le testimonianze della Grande Guerra, e dei beni naturalistico-ambientali del territorio, la diffusione della loro conoscenza e la promozione della loro fruizione;
- e) promuovere la creazione di nuove realtà polifunzionali che possano dialogare proficuamente con quelle già esistenti, ponendosi come punto di riferimento per iniziative di carattere didattico e didascalico;
- f) stimolare la partecipazione all'iniziativa, attraverso forme di collaborazione attiva, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche nel mondo della scuola;
- g) innescare dinamiche di gestione consapevole e di sviluppo compatibile delle attività connesse con la valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico-ambientale;
- h) contribuire al consolidamento e alla diffusione dei principi di cooperazione, di dialogo interculturale, di risoluzione pacifica e prevenzione dei conflitti, nonché di rispetto per gli equilibri dell'ambiente naturale.

Art. 2 - Tipologie di azioni

1. Ai fini del presente Bando, le tipologie di azioni ammissibili comprendono:

- a) azioni ricognitive, studi e indagini funzionali all'individuazione dei luoghi;
- b) individuazione di luoghi e percorsi, creazione, definizione e allestimento di spazi da dedicare alla memoria, anche con modalità aperte al coinvolgimento e alla partecipazione, quali concorsi di idee, residenze d'artista, laboratori e *workshop* creativi, etc. (a esclusione di iniziative che consistano in lavori, opere e interventi strutturali);
- c) eventi commemorativi;
- d) attività performative, artistiche, musicali, letterarie;
- e) attività esperienziali partecipative;
- f) attività didattiche e iniziative di partecipazione e coinvolgimento;
- g) formazione per studenti e docenti;
- h) laboratori e percorsi didattici;
- i) visite guidate;
- j) attività di comunicazione e promozione inerenti ai progetti.

Art. 3 - Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando esclusivamente le voci di spesa corrente a carattere non permanente, e in particolare quelle ascrivibili alle seguenti categorie:

- a) spese relative all'impiego di risorse materiali, strumentali e umane per quanto dedicate in via esclusiva al progetto;
- b) spese organizzative, promozionali, di comunicazione e di rappresentanza, per un importo complessivo che non superi il 10% del costo globale;
- c) spese per l'effettiva realizzazione delle attività previste;
- d) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto attuatore, nonché per ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale o assicurativo, se previsto dalla legge, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del soggetto stesso.

2. Sono ammissibili e considerabili ai fini della percentuale di cofinanziamento solo le spese inerenti alle iniziative specifiche, sostenute successivamente al formale avvio della fase attuativa del progetto, e comprovate da idonea documentazione giustificativa.

Art. 4 - Spese non ammissibili

1. Sono considerate non ammissibili ai fini del presente Bando le voci contabilmente classificabili come spese d'investimento o in conto capitale, e in particolare:

- a) spese relative all'acquisto di beni durevoli;
- b) spese relative alla realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali;
- c) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili;
- d) spese destinate a lavori di recupero, ripristino e messa in sicurezza di luoghi e percorsi.



95965ddf



Art. 5 - Soggetti

1. Possono presentare domanda:

a) Enti locali, Istituzioni pubbliche, Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, Scuole di formazione professionale accreditate che realizzano percorsi di IeFP della Regione del Veneto.

b) soggetti di natura privata senza scopo di lucro, formalmente costituiti, con finalità statutarie compatibili con l'oggetto del presente Bando, aventi sede nel territorio del Veneto.

2. Nel caso in cui l'attuazione delle iniziative preveda la partecipazione o la collaborazione di soggetti terzi, sarà comunque l'Ente sottoscrittore della domanda a svolgere le funzioni di referente unico ai fini della procedura regionale e di responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto.

3. Ciascun soggetto può presentare domanda relativamente a una sola progettualità.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili i progetti che presentino i seguenti requisiti:

a) essere compatibili con ambito e finalità di cui all'art. 1 del presente Bando;

b) essere coerenti con le tipologie di azioni di cui all'art. 2 del presente Bando;

c) essere presentati da uno dei soggetti di cui all'art. 5 del presente Bando;

d) avere come contenuto iniziative volte alla valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'Evento Vaia (27-30 ottobre 2018) in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale;

e) non avere finalità di lucro;

f) non essere ancora avviati all'atto di presentazione della domanda;

g) prevedere una compartecipazione finanziaria da parte del soggetto proponente di almeno il 20% sul costo globale del progetto;

h) non godere di contributi già assegnati da parte della Regione del Veneto, a valere su alcuna legge regionale.

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, deve essere presentata secondo l'apposita modulistica, che sarà resa disponibile nella pagina dedicata al presente Bando presso la sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" del sito internet istituzionale della Regione del Veneto www.regione.veneto.it.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) progetto, che dovrà indicare chiaramente le modalità operative previste, la durata (con cronoprogramma) e i costi nel dettaglio (con prospetto economico), IVA e ogni altro onere incluso, nonché la quota della partecipazione finanziaria garantita dal richiedente, anche con l'eventuale concorso di terzi;

b) relazione esaustiva sul luogo o sul territorio interessato dal progetto, con dati relativi al valore storico, in rapporto con le vicende della Prima Guerra Mondiale, e ai danni subiti in conseguenza dell'Evento Vaia;

c) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo vigente, regolarmente registrati, dell'Ente (solo per i soggetti di natura privata);

d) copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario;

3. L'istanza, comprensiva dei documenti allegati, va trasmessa secondo una delle seguenti modalità:

- mediante Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it, per i soggetti tenuti a usare tale mezzo; la domanda e tutti gli allegati dovranno essere presentati esclusivamente in formato PDF, specificando in oggetto: "*Bando Evento Vaia – Prima Guerra Mondiale*";

- a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo: Regione del Veneto, Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 – 30121 Venezia, come possibile alternativa alla PEC, per i soggetti non tenuti all'uso del mezzo digitale. In tal caso la busta dovrà recare all'esterno la dicitura "*Bando Evento Vaia – Prima Guerra Mondiale*".

4. Le richieste dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. In conformità a quanto disposto dalla legge regionale 3 agosto 82, n. 23, così come modificata dall'art. 41 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, le domande si intendono prodotte in tempo utile se spedite entro il termine stabilito per la presentazione. In caso di spedizioni a mezzo raccomandata, il termine di scadenza viene comprovato dalla data del timbro dell'Ufficio postale accettante. Le domande spedite fuori termine saranno considerate irricevibili.



5. La Regione del Veneto declina ogni responsabilità connessa a eventuali disguidi postali o di trasmissione che dovessero comportare il ritardo o il mancato invio dell'istanza entro il termine sopra indicato.

Art. 8 - Comunicazioni

1. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per iscritto alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it, oppure, come possibile alternativa alla PEC, alla casella mail ordinaria beniattivita-culturalisport@regione.veneto.it; le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura: “*Bando Evento Vaia – Prima Guerra Mondiale. Richiesta chiarimenti*”.

2. Le risposte ai quesiti formulati in tempo utile, entro e non oltre i sette giorni precedenti la scadenza, verranno pubblicate sul sito ufficiale della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, nella pagina dedicata al presente Bando presso la sezione “Bandi Avvisi e Concorsi”.

Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

1. Vengono di seguito indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Oggetto del procedimento: Bando per la selezione di progetti mirati ad attività di valorizzazione dei territori del Veneto colpiti dall'Evento Vaia (27-30 ottobre 2018) in memoria delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, nell'ambito dell'Accordo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 12 luglio 2019, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale;

Responsabile del procedimento: Maria Teresa De Gregorio, direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: U.O. Promozione e Valorizzazione Culturale, P.O. Valorizzazione Beni Culturali e Paesaggio.

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Istruttoria e procedimento valutativo

1. La competente Struttura regionale, Direzione Beni Attività Culturali e Sport, attraverso l'attività istruttoria, verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi dei progetti.

2. Laddove l'istruttoria evidenzia motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, questi saranno comunicati ai richiedenti, con l'invito a voler formulare eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica.

3. I progetti risultati ammissibili saranno valutati, sulla base dei criteri e indicatori di punteggio elencati all'art. 12 del presente Bando, da un'apposita Commissione giudicatrice nominata con proprio atto dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Art. 11 - Motivi di esclusione

1. Costituiscono motivi di esclusione:

- a) la presentazione della domanda oltre il termine di cui all'art. 7 comma 4 del presente Bando;
- b) la mancata sottoscrizione della domanda.

2. I progetti escludibili per uno o più dei motivi indicati al comma precedente non saranno ammessi alla valutazione.

Art. 12 - Criteri di valutazione

1. Ai fini della costituzione della graduatoria, a ogni progetto sarà attribuito un punteggio complessivo risultante dalla sommatoria di ciascuno dei punteggi parziali previsti per la valutazione dei seguenti aspetti:

a) validità della proposta progettuale, in ragione della sua attinenza all'ambito e coerenza con le finalità di cui all'art. 1, e della sua compatibilità con le tipologie di azioni previste all'art. 2 del presente Bando, nonché in considerazione delle modalità operative, degli strumenti di valorizzazione previsti, e delle potenzialità di fruizione: *fino a 25 punti*;



95965ddf



b) valenza dei luoghi interessati, ove, in conformità ai parametri indicati all'art. 1 del presente Bando, siano compresenti memorie delle vicende storiche della Grande Guerra e segni della devastazione prodotta dall'Evento Vaia: *fino a 15 punti*;

c) compartecipazione finanziaria (oltre il 20% d'obbligo) da parte del soggetto proponente, calcolato sul totale delle spese ammissibili previste: *fino a 10 punti*. La partecipazione con la quota minima obbligatoria del 20% non riconosce alcun punteggio.

3. A parità di punteggio complessivo assegnato, l'ordine di graduatoria sarà determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) conseguimento di punteggio parziale maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera a);
- b) conseguimento di punteggio parziale maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera b);
- c) conseguimento di punteggio parziale maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 2, lettera c);
- d) contributo concedibile di minore entità.

Art. 13 - Composizione della graduatoria

1. Al termine della valutazione, la graduatoria verrà definita secondo l'ordine decrescente di punteggio dei progetti, con l'indicazione dell'importo del contributo concedibile.

2. Contestualmente alla graduatoria sarà pubblicato l'elenco dei progetti non ammissibili, con la relativa indicazione delle motivazioni di non ammissibilità.

Art. 14 - Finanziamento

1. La composizione della graduatoria e la conseguente selezione dei progetti daranno luogo alla definizione di una proposta programmatica di dettaglio, secondo i termini dell'Accordo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale.

2. Successivamente all'approvazione del piano di dettaglio delle attività da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale, come stabilito dal sopra citato Accordo, e in subordine alla conseguente erogazione dei fondi statali, l'assegnazione dei rispettivi contributi ai soggetti attuatori verrà disposta con apposito provvedimento, compatibilmente con le risorse finanziarie che saranno a tal fine rese disponibili.

3. La Regione si riserva di impiegare per lo scorrimento della graduatoria medesima i fondi stanziati, in caso di rinunce o altre sopravvenienze, previa formale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale e successiva autorizzazione da parte della stessa.

4. In caso di finanziamento, il soggetto beneficiario, se tenuto agli adempimenti di cui all'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129, della L. 124/2017, dovrà ottemperare agli obblighi informativi previsti dalla predetta normativa.

Art. 15 - Composizione, entità e soglia del contributo

1. L'ammontare del contributo concedibile a ciascun soggetto beneficiario verrà dalla Regione determinato all'atto della definizione della proposta programmatica di dettaglio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale.

2. Il contributo regionale potrà comunque coprire fino alla percentuale massima dell'80% delle spese globali ammissibili previste per il progetto: la rimanente quota è a carico del soggetto proponente, anche con l'eventuale concorso di terzi.

3. Ciascun progetto potrà beneficiare di contributo fino a un limite massimo di Euro 60.000,00.

Art. 16 - Cumulabilità del contributo

1. È vietato il cumulo dei benefici finanziari per il medesimo progetto con altra contribuzione o agevolazione regionale eventualmente già richiesta o concessa.

2. A tal fine il soggetto richiedente, in quanto potenziale beneficiario, è tenuto a dichiarare nella domanda se per il medesimo progetto siano state o meno presentate alla Regione del Veneto istanze di contributo, specificando, in caso positivo, le relative linee di finanziamento o i provvedimenti ai quali esse si riferiscano.

3. Nell'istanza il soggetto darà comunque atto di eventuali altri contributi non regionali richiesti o già ottenuti per la medesima iniziativa.



95965ddf



Art. 17 – Attuazione dei progetti

1. Ciascuno dei soggetti attuatori individuati mediante la selezione di cui al presente Bando sarà chiamato a sottoscrivere con la Regione del Veneto un'apposita convenzione, che regolamenti nel dettaglio le modalità e le condizioni di esecuzione del progetto, di rendicontazione delle spese e di erogazione del contributo, nonché l'adempimento degli obblighi di visibilità previsti.

2. In particolare, sarà richiesto che:

- a) il progetto venga realizzato dal soggetto attuatore nelle modalità indicate in sede di domanda;
- b) ogni eventuale proposta di modifica del programma per sopravvenute necessità sia preventivamente comunicata, con le relative motivazioni, ai competenti Uffici regionali, e da questi autorizzata, purché la variazione non incida sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione in misura tale da alterare potenzialmente gli equilibri della graduatoria;
- c) il soggetto attuatore consenta, anche in corso d'opera, tutte le verifiche e/o le attività di monitoraggio che la Regione disporrà;
- d) le attività vengano concluse e rendicontate entro il 31/12/2020, fatta salva la possibilità di differire tale termine, in subordine alla eventuale proroga della validità dell'Accordo siglato dalla Regione del Veneto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale;
- e) il contributo sia liquidato in soluzione unica, ad avvenuta realizzazione delle attività, su presentazione di dettagliata relazione circa l'esecuzione del progetto, della relativa rendicontazione per costi reali delle spese sostenute e regolare documentazione contabile attestante i pagamenti effettuati.

3. La Regione del Veneto è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale quali siano i soggetti attuatori individuati, e a vigilare affinché gli stessi procedano alla realizzazione dei progetti nel rispetto e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

Art. 18 – Informativa privacy

1. L'Informativa generale privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), è pubblicata nella sezione Privacy del sito internet www.regione.veneto.it accessibile dall'apposito link in calce alla home page.

2. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia.

3. Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 160 - 30121 Venezia.

4. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 - 30121 Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.

5. I dati personali forniti con la domanda e la documentazione prevista dal presente Bando saranno trattati per le finalità inerenti al relativo procedimento, nell'ambito dell'Accordo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 12 luglio 2019, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale.

6. Il conferimento dei dati di cui al comma 5 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento dell'istruttoria; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione al presente Bando.



95965ddf

